

Torino, 21 dicembre 2022

Spett.le INPS
via Ciro il Grande, 21
00144 Roma

Alla c.a. della Presidenza, della Direzione Credito Welfare e Strutture sociali, della Direzione Pensioni

A mezzo pec: dc.creditowelfarestrutture sociali@postacert.inps.gov.it;
dc.pensioni@postacert.inps.gov.it; dc.presidenteorganicollegiali@postacert.inps.gov.it

Oggetto: Assegno sociale e circolare n. 131 del 12.12.2022: illegittima richiesta ai cittadini extra UE non inclusi nell'elenco del DM 21 ottobre 2019

La scrivente Associazione – che opera nell'ambito del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell'elenco a tal fine previsto dall'art. 5 D.lgs. 215/03 – intende segnalare alcuni aspetti critici della circolare in oggetto relativamente all'applicazione – in materia di assegno sociale - del Decreto del 21 ottobre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Detta circolare intende evidentemente proseguire nel processo di unificazione dei criteri di accertamento dei redditi e patrimoni esteri già avviato con la comunicazione n. 2848 del 6 agosto 2021 relativa alle prestazioni di invalidità (comunicazione che, ci permettiamo di segnalare, sarebbe opportuno tradurre in una circolare, posto che non tutte le sedi – a quanto ci viene segnalato – si stanno attenendo ai criteri ivi indicati).

Tale processo – che assume come riferimento il DM 21.10.2019 – ci pare, allo stato, del tutto condivisibile (ferma restando l'esigenza di una riforma del DPR 445/00 che parifichi effettivamente i cittadini italiani e cittadini extra UE, in ottemperanza all'art. 2, comma 5, TU immigrazione) essendo evidente che se un reddito o patrimonio non può essere dimostrato ai fini dell'accesso al RDC (rispetto al quale era stato emesso il decreto) non può esserlo neppure ai fini di accesso ad altre prestazioni.

Riteniamo tuttavia che la circolare n. 131 in oggetto non sia coerente con detto decreto sul seguente punto.

Si legge infatti nella circolare:

*“per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza di Paesi extra-Ue **non inclusi** nell'elenco riportato nell'elenco del DM 21.10.2019 (allegato n. 1 della circolare), i redditi relativi ai beni immobili esteri sono autocertificabili, **mentre gli altri redditi esteri dovranno essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza provvisti di traduzione e legalizzazione (o di apostille) qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al paragrafo 3 della circolare e individuate dall'articolo 3, commi 2 e 3, del D.P.R n. 445/2000.***

In tale parte, la circolare appare in contrasto con quanto previsto dal citato Decreto del 21.10.2019 che, al



secondo “considerato” afferma: *“in riferimento alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali, con riferimento ai cittadini di Stati non appartenenti all’UE, la componente non accertabile da parte della Agenzia delle entrate riguarda il patrimonio posseduto all’estero e i redditi da esso derivanti”*.

Inoltre, nella parte dispositiva, il comma 1 dell’art. 1 stabilisce che *“... i cittadini degli Stati o territori di cui all’allegato elenco, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, limitatamente all’attestazione del valore del **patrimonio immobiliare** posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE...”*; il comma 2 dello stesso articolo, prevede che *“... I cittadini degli Stati o territori **non inclusi nell’allegato elenco non sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione**, oltre a quella ordinariamente prevista per l’accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza...”*.

Appare dunque del tutto illogico che, per l’accesso al RDC, la PA assuma in proprio l’onere di provvedere autonomamente alla verifica dei redditi esteri, mentre per accedere all’assegno sociale tale verifica verrebbe trasferita – senza alcuna plausibile giustificazione in ordine alla differenza di trattamento delle due identiche situazioni – in capo al richiedente.

A ciò si aggiunga che – come sicuramente Vi è noto – la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, anche indipendentemente da quanto sopra, i redditi pensionistici (che rappresentano in realtà l’unica fonte di problemi essendo evidente che una persona residente in Italia non può avere redditi da lavoro in altro paese) possono sempre essere autocertificati per tutti i Paesi non inclusi nell’elenco di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 12.5.2003: si veda Trib. Milano, sentenza n. 2385/2017 del 9.10.2017, est. Saioni in materia di diritto all’assegno sociale e Corte d’Appello di Milano, sentenza 1598/2018.

Ne segue che quanto sopra dovrebbe essere precisato nella circolare in aggiunta al riferimento al DM 21.10.2019.

Sotto altro aspetto si rileva che nella circolare, inoltre, nulla è previsto per i titolari dello Status di Rifugiato politico o della protezione sussidiaria e per i relativi familiari, evidentemente impossibilitati a reperire la documentazione relativa ai redditi dai Paesi di origine, con i quali non possono e non devono avere rapporti, dovendo anzi essere protetti da qualsiasi ingerenza di detti Stati.

Restiamo quindi a Vs disposizione per un eventuale confronto su questa materia, per il quale ci rendiamo sin d’ora disponibili, ma al contempo Vi invitiamo sin d’ora a rettificare la circolare secondo i criteri sopra indicati, che ci paiono del tutto conformi a logica e alla vigente normativa primaria e secondaria.

Restiamo in attesa di cortese riscontro.

Distinti saluti



Per il servizio antidiscriminazione
avv. Paola Fierro



A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione

Sede legale: Torino, via Gerdil 7 – 10152

Tel/fax +39.011.4369158 – antidiscriminazione@asgi.it

C.F. 97086880156 – P.IVA 07430560016



**Co-funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.